




PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Dott. Ing. Alberto Scasso

(Collaboratore Dott. Ing. Massimiliano Bracci)




Etica

ETICA = dal greco *ethos* - costumi, abitudini

ETICA In senso ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento umano, politico, giuridico o morale; in sintesi si tratta di quel ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate.



Deontologia



La **deontologia professionale** consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice etico", che si riferisce in questo caso ad una determinata categoria professionale.


La definizione di "**codice etico**" rimanda all'antica e complessa problematica della *morale* ovvero dell'esistenza, o meno, di principi universali ai quali dovrebbero ispirarsi le azioni dell'uomo. Il termine "codice etico" acquisisce un suo valore specifico nella contemporaneità, proprio quando si verifica un indebolimento dei cosiddetti "pensieri forti" tradizionali (le ideologie politiche, filosofiche e religiose che dettavano in modo rigido le norme della convivenza sociale), si assiste alla crescente domanda di regole di deontologia capaci di determinare i limiti e le condizioni della prassi umana in particolari contesti.

Molte attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, devono rispettare un determinato codice comportamentale, il cui scopo è impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato. Ecco perché gli ordini professionali hanno elaborato codici di deontologia di cui sarebbero tutori mediante l'esercizio dei poteri disciplinari.



Il CODICE DEONTOLOGICO emanato dal CNI e recepito dall'Ordine di appartenenza governa:

- ❖ L'attività professionale in generale
- ❖ Le responsabilità nei confronti della collettività
- ❖ Le competenze ed il loro aggiornamento
- ❖ I rapporti con il committente
- ❖ I rapporti con i colleghi e gli altri professionisti
- ❖ I rapporti con la collettività e il territorio
- ❖ I rapporti con l'Ordine e gli Organismi di autogoverno
- ❖ Le incompatibilità





Quindi:

Il CODICE DEONTOLOGICO generalmente è prescritto da altri, dall'Ordine Professionale.

L'ETICA PROFESSIONALE invece consiste in qualcosa di più di un semplice codice, riguarda i comportamenti che scaturiscono da una costante ricerca tra le opposte morali che confliggono spesso nella nostra vita e che ci spingono ad assumere delle personali responsabilità.

La DEONTOLOGIA PROFESSIONALE per tutti questi motivi si fonde nella Professione e diventa l'espressione dell'autonomia e libertà del Professionista. Il mancato rispetto delle regole del codice deontologico può comportare delle sanzioni fino alla cancellazione dell'albo professionale.

Il CODICE DEONTOLOGICO può essere visto come un atto di AUTODISCIPLINA



La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali il cosiddetto “codice etico” che si riferisce a una determinata Professione.





I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

Nelle libere professioni l'uso di regole legislative, deontologiche e la previsione di una potestà sanzionatoria interna nei confronti degli appartenenti, sono un mezzo imparziale di autoregolamentazione dell'ordinamento professionale attraverso un rapido ed efficace strumento punitivo a garanzia del mantenimento di uno standard di qualità minimo nell'esercizio della professione, nonché della credibilità e affidabilità sociale nella categoria e nelle funzioni della stessa.

I sistemi disciplinari interni tutelano il decoro ed il prestigio della classe professionale, le aspettative di quanti si affidano a professionisti per l'esatto adempimento della loro volontà.



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

- ❖ Un Ordine è un Ente di diritto Pubblico.
- ❖ Il regolamento Deontologico è stato redatto dal C.N.I.
- ❖ In sede Disciplinare viene giudicata la condotta.
- ❖ L'Ingegnere ha responsabilità civile, penale, disciplinare dettata dal codice deontologico.
- ❖ Le funzioni Ordinistiche - quali Enti Pubblici- sono giudicabili dalla Corte dei Conti.
- ❖ Il Professionista è giudicato per capacità tecnica ed etica professionale.
- ❖ Il Consiglio Disciplinare è garante dell'Etica dell'Ordine mediante un sistema punitivo interno.
- ❖ Il Consiglio Disciplinare è un Unico Organo - Unico Grado, il C.N.I. è il Giudice (Giudice Speciale).



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

- ❖ Il Consigliere facente parte del Consiglio di Disciplina è equiparato ad un pubblico ufficiale nell'espletamento delle sue funzioni.
- ❖ Il procedimento è svolto a livello Territoriale ecco perché il Codice Deontologico deve essere aggiornato con le normative e le leggi che mutano.
- ❖ Il procedimento Disciplinare è uguale ad un Procedimento Amministrativo, per cui la *legge di riferimento* come per le Pubbliche Amministrazioni è la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ❖ La funzione disciplinata dai Consigli di Disciplina Territoriali **ha natura Amministrativa e non Giurisdizionale**, quindi il *principio del giusto processo*, sancito dall'art. 111 della Costituzione *Norme sulla Giurisdizione*, è fuori luogo.



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

- ❖ L'Art.111 della Costituzione "Norme sulla Giurisdizione" è fuori luogo in quanto i Consigli Disciplinari rientrano nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni; la fase fondamentale è il contraddittorio; dove non vi è collaborazione abbiamo il manifestarsi di un ulteriore illecito pubblico ed essendo di natura Amministrativa la procedura non prevede il patteggiamento. Vedi tra le molte sentenze Cass.,Sez., un., 13 luglio 2010 n.16349.
- ❖ Le udienze si devono svolgere a porte chiuse, non possono essere pubbliche.
- ❖ La valutazione disciplinare è uguale ad un Provvedimento Amministrativo, per cui se si vuole impugnare si dovrà andare davanti al C.N.I. ma solo per i vizi.
- ❖ Solo il C.N.I. entrerà in merito ai vizi e darà la sentenza.
- ❖ Chi punisce è l'Ordine di appartenenza, non è un Terzo. Dobbiamo prendere come riferimento la "Materia Lavoristica e Diritto del lavoro"



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N. 148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

Estratto dal Testo di Deontologia e Nuovo Procedimento Disciplinare nelle Libere Professioni di Vito Tenore:

“.....negli Ordini Professionali, essendo il soggetto emanante un organo di un ente pubblico ad appartenenza necessaria all’Ordine Professionale, le regole deontologiche - disciplinari hanno a nostro avviso, natura non di precetti normativi ma di atti amministrativi, regolamenti o più correttamente atti generali, alla luce anche della recente illuminante sentenza 4 maggio 2012 n.9 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui criteri identificativi dell’atto amministrativo generale rispetto all’atto normativo, attuativi e coerente sviluppo delle specifiche leggi professionali.

La norma giuridica è un precetto che impone un certo comportamento nei rapporti intersoggettivi ed è un imperativo categorico, mentre le norme deontologiche contengono solo un imperativo ipotetico....”



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

Estratto dal Testo di *Deontologia e Nuovo Procedimento Disciplinare nelle Libere Professioni* di Vito Tenore:

“..... gli Ordini Professionali hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione , di emanare precetti in termini di deontologia, di natura non normativa, ma vincolanti per gli iscritti e nell’ambito dei giudizi disciplinari a carico di professionisti, l’indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa. Pertanto, secondo tale condivisibile indirizzo, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell’organo disciplinare”



I NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA E LA RIFORMA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E DEI CODICI DEONTOLOGICI NELLE LIBERE PROFESSIONI DOPO LA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N.148: ILLECITI, SANZIONI, PROCEDIMENTO.

Estratto dal Testo di *Deontologia e Nuovo Procedimento Disciplinare nelle Libere Professioni* di Vito Tenore:

*“..... i principi deontologici di esercizio della professione con **scienza (competenza)**, **coscienza (imparzialità)**, **diligenza (lealtà e correttezza)** e soprattutto le regole tese ad evitare conflitti di interesse (contrasto tra interesse del Professionista o del Committente con regole professionali) avrebbero, secondo parte della dottrina espressiva della tesi “normativa” sui precetti deontologici, una rilevanza esterna indiretta sul rapporto contrattuale, delineando i caratteri della diligenza professionale cui è tenuto il debitore-professionista nell’adempimento delle prestazioni.”*



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

D.Lgs. 138/2011, all'art. 3, comma 5, lettera f),
ha stabilito che

“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”

ed ha disposto che

“la carica di Consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”.



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

Al decreto-legge n. 138/2011

ha fatto seguito

il DPR 7 agosto 2012 n. 137:

(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”) che, all’articolo 8, ha introdotto i Consigli di disciplina territoriali da istituire presso ogni Ordine territoriale, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine ed ha stabilito che ad essi “sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo”.



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

- ❖ Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537 - Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926) – *Cap III "Dei giudizi disciplinari"*, gli artt. dal 43 al 50 **sono ancora in vigore**
- ❖ Legge 241 del 1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso documenti amministrativi.
- ❖ D.P.R. n. 137 del 2012 – Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell'articolo n.3 comma 5, del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148.



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

In particolare:

❖ D.P.R. n. 137 del 2012

Art.1 Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

- a) Per “professione regolamentata” si intende l’attività o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
- b) Per “professionista” si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai professionisti.



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

❖ D.P.R. n.190 del 2012 Recante Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.



Consigli di Disciplina

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI
(Regolamento CNI del 30.11.2012)



Con la nuova normativa si dispone che:

nei Consigli di Disciplina territoriali l'istruzione e la decisione dei singoli giudizi disciplinari sia di competenza dei Collegi di Disciplina formati da tre giudici.





Consigli di Disciplina

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

I Consigli di Disciplina sono istituiti presso



I Consigli Territoriali degli Ordini

Sono formati



Numero Consiglieri Consiglio Disciplinare = Numero Consiglieri del Consiglio Ordine Territoriale



Consigli di Disciplina

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Le competenze dei Consigli di disciplina riguardano l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari.

Il Presidente del Consiglio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.





Consigli di Disciplina

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.





Azione di Vigilanza degli Ordini Professionali

Il Consiglio dell'Ordine → Sorveglia

Analogia con la Giustizia Ordinaria:

Il Consiglio di Disciplina → Tribunale

Il Collegio di Disciplina → Organo Giudicante



Collegi di Disciplina

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Collegi di Disciplina **SONO COMPOSTI** → 3 Consiglieri del Consiglio di Disciplina

Hanno il compito di

- Istruire
 - Decidere
- } sui procedimenti loro assegnati



Operano in piena indipendenza di giudizio nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.



Segnalazioni di violazione del codice deontologico

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire:

- su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, Enti pubblici, colleghi professionisti, ecc..)
- su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Se la segnalazione-esposto perviene al Consiglio dell'Ordine questa deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.



Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, **il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale** e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.



Il Procedimento Disciplinare si articola in due fasi:

FASE ISTRUTTORIA

FASE DECISORIA





Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Composta da:

- ❖ Fase Iniziale Istruttoria: verifica dei fatti
- ❖ Possibilità di difesa dell'incolpato
- ❖ Completamento dell'Istruttoria
- ❖ Audizione dell'incolpato
- ❖ Fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a "giudizio disciplinare"



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Composta da:

- ❖ Inizio del ”giudizio disciplinare”
- ❖ Citazione dell’inculpato
- ❖ Discussione del giudizio disciplinare
- ❖ Rinvii a carattere istruttorio
- ❖ Sanzioni
- ❖ Contenuto della sanzione
- ❖ Notifica della sanzione



Fase Istruttoria

Estratto da “memorie sull’incontro con il Magistrato Dott. Vito Tenore 4 aprile 2014”

In un procedimento l'attività istruttoria è quella volta alla ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale. Una fase istruttoria è presente nella generalità dei procedimenti. Nel procedimento giurisdizionale o **processo** l'attività istruttoria, con la quale il giudice individua la realtà dei fatti, precede l'attività di trattazione posta in essere per l'individuazione della disciplina giuridica applicabile. Nella fase istruttoria del processo si svolgono indagini e si acquisiscono prove e informazioni utili ai fini del giudizio, per potere arrivare ad una fase successiva dibattimentale o decisoria.



Fase Istruttoria

Estratto da “memorie sull’incontro con il Magistrato Dott. Vito Tenore 4 aprile 2014”

La contestazione dell’addebito deve essere formulata in forma scritta e deve essere immediata e specifica, deve contenere analiticamente le circostanze contestate riguardanti i comportamenti punibili, correttamente individuate nelle modalità essenziali e adeguatamente collocate nello spazio e nel tempo, tale da consentire una chiara comprensione degli elementi di accusa, ai fini dell’espletamento della difesa.



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Fase Iniziale Istruttoria: verifica dei fatti

Procedimento Disciplinare
ha origine con
la segnalazione al Consiglio di Disciplina
di violazioni del Codice Deontologico

Oppure

Procedimento Disciplinare
ha origine con
la decisione del Collegio di Disciplina
di attivarsi autonomamente, essendo venuto
a conoscenza di situazioni che violano il
Codice Deontologico.



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Fase Iniziale Istruttoria: verifica dei fatti

Il Presidente del Collegio

- Assume le informazioni
- Verifica i fatti
- Sente l'incolpato

Tutto questo per acquisire elementi da riferire al Collegio.



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Possibilità di Difesa dell'incolpato

In ogni fase l'incolpato deve poter difendersi, può godere anche di un'assistenza legale o tecnica.

L'incolpato può accedere agli atti del procedimento previa richiesta scritta.

La violazione del DIRITTO DI DIFESA può portare alla NULLITÀ della decisione.




Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Completamento dell'Istruttoria

Durante questa fase il Presidente del Collegio può decidere se ascoltare dei testimoni, richiedere altre informazioni a Enti, privati.....





Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Audizione dell'incolpato

- Convocazione tramite Raccomandata A.R, oppure per PEC.





Fase Istruttoria

Estratto da “memorie sull’incontro con il Magistrato Dott. Vito Tenore 4 aprile 2014”

Audizione dell’incolpato

L’incolpato si può presentare con un avvocato, che deve svolgere solo la funzione di procuratore, o con un tecnico di sua fiducia.

Un eventuale certificato medico per far slittare i termini della convocazione deve evidenziare patologie invalidanti (infarto, coma, paralisi ecc.....)



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Audizione dell'inculpato



L'inculpato viene convocato davanti al **Collegio di Disciplina** per essere ascoltato.



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Modello 1

(Convocazione dell'iscritto per essere udito)

raccomandata a.r. / PEC
prot.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Convocazione ex art. 44, primo comma, R.D. 23/10/1925 n. 2537

Con la presente é comunicata che la S.V. é convocata per il giorno alle ore presso la sede del Consiglio di disciplina, ... Collegio di Disciplina, via, per essere udito in relazione a presunte violazioni del vigente Codice Deontologico in riferimento a (*specificare sinteticamente l'addebito*).

In tale occasione Ella potrà avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia.

In caso di Sua assenza non giustificata da un legittimo impedimento, il Collegio di disciplina assumerà ugualmente le decisioni sul caso.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di disciplina



Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Audizione dell'incolpato

- Convocazione dell'incolpato
- Convocazione del Collegio di Disciplina

Durante la riunione del Collegio di Disciplina il Presidente espone i fatti e relaziona quanto esposto dall'incolpato.

L'incolpato espone la propria versione e le proprie ragioni, anche tramite memorie scritte.



Fase Istruttoria

Estratto da “memorie sull’incontro con il Magistrato Dott. Vito Tenore 4 aprile 2014”

Fase finale dell’istruttoria:

dare o meno inizio al giudizio disciplinare

L’esito della fase istruttoria si deve svolgere in camera di consiglio a porte chiuse.





Fase Istruttoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Fase finale dell'istruttoria:

dare o meno inizio al giudizio disciplinare

In questa fase non si tratta di assumere la decisione ma di valutare se dare corso o meno a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente dopo l'audizione dell'incolpato

oppure il Collegio può richiedere ulteriori approfondimenti.

Il verbale e tutti gli atti devono essere riservati.



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Inizio del "Giudizio Disciplinare"

- ❖ il Presidente del Collegio nomina uno dei tre membri come Relatore.
- ❖ il Collegio di Disciplina delibera di dare corso a "giudizio disciplinare"
- ❖ Convocazione dell'incolpato





Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Modello 3

**(Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione
del Collegio di disciplina di avvio del procedimento disciplinare)**

Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario (Doppia copia in bollo)

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 44, SECONDO COMMA, DEL R.D. 23/10/1925 n. 2537

prot.
Procedimento disciplinare n.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Giudizio disciplinare n.
Citazione ex art. 44, secondo comma, R.D. 23/10/1925 n. 2537

Quale Presidente del Collegio di disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di, , con il presente atto La informo che il ... Collegio di disciplina, nella seduta del ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. delle vigenti norme del Codice Deontologico.

I fatti contestati riguardano (*riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione*).

Dovendosi procedere alla discussione del suddetto procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925,

CITO

la S.V. a comparire dinanzi al Collegio di disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di il giorno alle ore in via per essere sentito sui fatti per i quali è stato incolpato.

Le comunico che la S.V. potrà presentare eventuali documenti a suo discarico e farsi assistere da un legale e/o da un esperto di fiducia.

Le comunico inoltre che, ove non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, si procederà in Sua assenza.

Il Presidente del Collegio di disciplina



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Discussione del giudizio disciplinare

Se l'incolpato non si presenta si procede in sua assenza

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del
Collegio di Disciplina

Durante la seduta nessun componente può entrare o uscire dalla sala
riunioni.



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Rinvio a carattere istruttorio

Possono essere richiesti ulteriori elementi o accertamenti

Si deve

- Avvertire tempestivamente l'incolpato
- Convocare l'incolpato nuovamente davanti al Collegio di Disciplina



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

- il Collegio può deliberare il *non luogo a procedere*

oppure decide di Sanzionare:

- il Collegio accertate le violazioni pronuncia le sanzioni





Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Sanzioni

Sanzioni - *avvertimento* con semplice comunicazione all'incolpato da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina

Sanzioni - con notifica al colpevole con Ufficiale giudiziario

censura

sospensione dall'esercizio della professione

cancellazione dall'Albo



Fase Decisoria

Estratto da Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari CNI

Modello 4

**(Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare
della censura, sospensione o cancellazione)**

notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario
prot.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare.

In riferimento al procedimento disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, copia della decisione adottata dal Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, Collegio di disciplina, nella seduta del

Si comunica inoltre che avverso detta decisione la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite dal D.M. 1/10/1948.

Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina



Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa

In definitiva, allo stato attuale , il C. di D.T. è suddiviso
in numero 5 Collegi

- Collegio N. 1
- Collegio N. 2
- Collegio N. 3
- Collegio N. 4
- Collegio N. 5





Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa

Si deve precisare che l'assegnazione dei singoli procedimenti ai vari Collegi spetta al Presidente e che questi **sono completamente autonomi per quanto attiene tutte le fasi del procedimento compreso il giudizio finale** e pertanto il Consiglio di disciplina non deve essere assolutamente coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare.

Le riunioni plenarie del Consiglio di Disciplina devono avere la sola finalità di organizzazione, coordinamento e razionalizzazione dei lavori di Consiglio stesso, senza mai entrare nel merito dell'operato dei singoli Collegi nel rispetto della loro completa autonomia.




Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa

Sino ad oggi sono pervenuti al Consiglio n. 25 esposti, che sono stati ripartiti tra i vari Collegi in modo il più possibile uniforme ed omogeneo, tenendo anche conto delle complessità dei singoli procedimenti, così che il carico di lavoro fosse ripartito in maniera abbastanza equilibrata tra di essi.

Il Consiglio di D. T. si è riunito nelle seguenti date:

07 gennaio 2014 – seduta di insediamento
03 febbraio 2014
03 marzo 2014
06 maggio 2014
25 giugno 2014
22 settembre 2014
12 novembre 2014
10 dicembre 2014
26 gennaio 2015
02 marzo 2015
14 aprile 2015
4 giugno 2015





CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISA



CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISA

(approvato con Delibera di Consiglio del 03/02/2010)

1 – PRINCIPI GENERALI

1 La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

La professione di Ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.

L'Ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della Committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L'Ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'Ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni da assumere.

1.5 L'Ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'Ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'Ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria preparazione e professionalità *per* soddisfare le esigenze dei singoli Committenti e della collettività e per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.



Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

2. SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

Ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutte le notizie e tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti in ordine alla attività professionale.

Esempio Pratico

Abbiamo convocato l'incolpato e questo non si è presentato e non ha dato motivazioni o chiarimenti che gli erano stati richiesti in ordine a quanto imputato.

In questo caso si apre un secondo procedimento disciplinare.





Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

3.SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni Ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i Colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.4 L'Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il Committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti ai quali subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell'Ordine.

Esempio Pratico

Si sono verificati vari casi nei quali un ingegnere è subentrato ad un collega senza verificare in modo puntuale il rispetto di queste regole del Codice con la conseguenza che il subentrante è stato sanzionato con sospensione temporanea.



Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.



Esempio Pratico

Un committente privato ha revocato l'incarico e l'ingegnere non vuole consegnare la documentazione, pur essendo stato pagato.



Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.



Esempio Pratico

Superficialità nella presentazione
delle *pratiche* senza rispetto
delle normative vigenti.




Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

6. SULLA PUBBLICITA'

6.2 Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Esempio Pratico

Partecipazione ad iniziative pubblicitarie
con promessa di gratuità per alcune
prestazioni





Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

7. SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, i cui nomi devono essere preventivamente comunicati al committente.

Esempio Pratico

Indicazioni di prestazioni professionali a carico
dello «Studio» professionale, senza indicazione di nome e cognome
dell'effettivo responsabile



Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

8. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' PER LAVORI FUORI PROVINCIA

8.1 L'Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, che svolga attività professionale fuori dall'ambito provinciale, ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche e tariffarie emanate dall'Ordine della Provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'opera oggetto della prestazione.

8.3 Qualora la parcella sia compresa tra quelle da assoggettare a visto di conformità/congruità, l'Ordine competente è quello della provincia di Pisa, che esprimerà il proprio parere in base a quanto stabilito al punto 1.



Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Il presente Codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente Codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.



Norme di attuazione del Codice Deontologico dell'Ordine Ingegneri di Pisa

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 L'Ingegnere non può, senza autorizzazione del Committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il Committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

4.2 L'Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari *e solo in presenza di valide* motivazioni (ideali, umanitarie, ecc.) e/o nel caso di rapporti di parentela con il Committente.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a Colleghi Ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

4.4 L'Ingegnere deve commisurare i compensi, da predefinire, come predetto, all'atto dell'affidamento dell'incarico, in misura adeguata all'importanza dell'opera da eseguire ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c., sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.





GRAZIE

PER

L'ATTENZIONE